

GRUPPO DI LAVORO IN MATERIA DI REATI SESSUALI COMPOSTO DAI  
PROF. GIULIANO BALBI E MARTA BERTOLINO, DALLE DOTT. MALAIKA  
BIANCHI, SOFIA BRASCHI, LARA FERLA

**PROGETTO DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL CODICE PENALE**

**Capo I**

*Dei delitti contro la personalità sessuale*

Sezione I

*Dei delitti contro l'autodeterminazione sessuale*

**Art. (1). Violenza sessuale.** Chiunque compie atti sessuali penetrativi nei confronti di taluno, senza il suo valido consenso, è punito con la reclusione [ X ]

La pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) con violenza o minaccia;
- 2) con abuso di un potere giuridicamente fondato;
- 3) determinando nella persona offesa uno stato di incapacità.

La pena è diminuita nel caso di errore evitabile sul consenso.

**Art. (2). Aggressione sessuale.** Chiunque, senza un valido consenso, compie atti oggettivamente sessuali non penetrativi mediante contatto fisico ovvero induce taluno, senza il suo valido consenso, a compiere i medesimi su sé stesso, è punito con la reclusione [ X - ]

Si applicano le circostanze previste dall'articolo (1), secondo e terzo comma.

**Art. (3). Lesioni alla riservatezza sessuale.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito,

destinati a rimanere privati, senza il valido consenso della persona rappresentata, è punito con la reclusione [ X - - ].

Alla stessa pena soggiace chiunque compie le condotte di cui al primo comma, quando le stesse abbiano ad oggetto immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, carpite fraudolentemente.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di un minore di anni diciotto.

La pena è diminuita nel caso di errore evitabile sul consenso

## Sezione II

### *Dei delitti contro l'integrità sessuale dei minori*

**Art. (4). Violenza sessuale in danno di minore.** Se il fatto di cui all'art. (1) è commesso nei confronti di persona di età inferiore agli anni diciotto, si applica la pena della reclusione [ X + ].

La pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) con violenza o minaccia;
- 2) con abuso di un potere giuridicamente fondato o di un potere di fatto;
- 3) nei confronti di un minore di anni dodici.

La pena è diminuita nel caso di errore evitabile sul consenso.

**Art. (5). Aggressione sessuale in danno di minore.** Se il fatto di cui all'art. (2), primo comma, è commesso nei confronti di persona di età inferiore agli anni diciotto, si applica la pena della reclusione [ X - + ].

Si applicano le circostanze di cui all'art. (4), secondo e terzo comma.

**Art. (6). Valido consenso.** Agli effetti della presente Sezione, si considera valido il consenso se prestato:

- 1) dal maggiore di anni quattordici;
- 2) dal maggiore di anni tredici, quando la differenza di età fra i soggetti non è superiore ai quattro anni.

Non è valido il consenso prestato dal minore di anni diciotto nei confronti di chi abbia sul medesimo un potere giuridicamente fondato o un potere di fatto.

**Art. (7). Esibizioni sessuali.** Chiunque fa intenzionalmente assistere un minore di anni sedici al compimento di atti oggettivamente sessuali senza il suo valido consenso è punito con la reclusione [ X - + - ].

Alla stessa pena soggiace chiunque compie atti esibizionistici in presenza di un minore di anni sedici senza il suo valido consenso

Chiunque mostra materiale pornografico a un minore di anni quattordici è punito con la reclusione [ X - + - - ].

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di un minore di anni dodici

Non è punibile il minore che commette il fatto di cui al terzo comma nei confronti di un minore consenziente che abbia compiuto gli anni tredici.

**Art. (8). Adescamento di minorenni.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere i reati di cui agli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*.1, 600 *quinqies*, (4), (5), adesci un minore di anni sedici ovvero, al fine di commettere il reato di cui all'art. (7), un minore di anni quattordici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione [ X + - - - ].

Per adescamento si intende qualsiasi atto, realizzato anche mediante l'uso della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici o lusinghe o a intimidirlo attraverso minacce, concretamente idoneo ad ottenere l'incontro.

Non è punibile il minore che commette il fatto di cui al terzo comma nei confronti di un minore consenziente che abbia compiuto gli anni tredici

**Art. (9). Ignoranza dell'età della persona offesa.** Per i delitti previsti nella presente Sezione, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

**Art. (10). Comunicazione al tribunale per i minorenni.** Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinqüies*, (4), (5), (7) e (8), ovvero per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 601, 602 e 612 *bis*, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, il Procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli (4), (5) e 572 e 612 *bis* se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle vittime di reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

### Sezione III

#### *Disposizioni comuni*

**Art (11). Circostanze aggravanti.** Le pene per i reati di cui al presente capo sono aumentate in misura ( Y ) nel caso di partecipazione, da parte di due o più persone riunite, alla commissione degli stessi.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla Sezione II del presente Capo non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

Le pene per i reati di cui al presente Capo sono aumentate in misura ( Y ) nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

**Art. (12). Querela di parte.** I delitti previsti dagli articoli (1), (2) e (3) sono punibili a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi nei casi di cui agli articoli (1) e (2), di sei mesi nei casi di cui all'articolo (3).

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, la stessa può essere proposta da ascendenti, discendenti, coniuge, parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, adottante e adottato.

La querela proposta è irrevocabile, salva l'ipotesi di cui all'articolo (3); in questo caso la remissione della querela può essere soltanto processuale.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'articolo (3) è commesso in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica;
- 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro per il quale si deve procedere d'ufficio.

**Art. (13). Pene accessorie ed altri effetti penali.** La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), può comportare:

- 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
- 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli (4), (5), (7) e (8), comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600 *bis*, secondo comma, e dagli articoli (1), (4) e (5) comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di sei mesi, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

- 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
- 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
- 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti, fatta salva la possibilità di applicare in via alternativa su richiesta del condannato un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a due anni.